

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001606/2026

alla Commissione

Articolo 144 del regolamento

Valentina Palmisano (The Left), Pasquale Tridico (The Left), Dario Tamburrano (The Left), Carolina Morace (The Left)

Oggetto: Regimi "End of Waste" e mutuo riconoscimento per l'economia circolare

L'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE consente agli Stati membri, in assenza di criteri armonizzati dell'Unione, di adottare criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW), nel rispetto della procedura di notifica alla Commissione. L'Italia, in ottemperanza a tale disposizione, ha emanato il DM 188/2020 ("regolamento EoW carta") e pertanto i materiali cartacei End of Waste in uscita dagli impianti viaggiano con i normali documenti di trasporto delle merci.

Considerato che il regolamento (UE) 2024/1157 (relativo alle spedizioni di rifiuti) si applica ai rifiuti ed esclude quindi dal proprio ambito di applicazione i materiali che hanno cessato di essere rifiuti, e che la normativa EoW è considerata centrale per l'economia circolare in Europa, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Può confermare che i materiali conformi a criteri nazionali oggetto di regolamenti EoW debitamente notificati e adottati ai sensi del diritto dell'Unione – e che all'interno dello Stato che ha emanato il regolamento viaggiano come merci – non possano essere assoggettati da parte degli altri Stati membri alle disposizioni del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti nel momento in cui vengono esportati perdendo di fatto, ingiustificatamente, lo stato giuridico di materiale EoW?
2. Ritiene opportuno, per favorire l'economia circolare e la libera circolazione dei materiali e prevenire l'insorgenza di barriere commerciali nel mercato unico europeo, garantire il rispetto del reciproco riconoscimento tra Stati membri dei regolamenti nazionali EoW?

Presentazione: 20.4.2026